

268/2024

Versione consolidata della normativa in vigore dal 18 ottobre 2024

Il contenuto della normativa riportata è a solo scopo informativo; il contenuto giuridicamente vincolante è reperibile nella [versione in pdf](#) della normativa.

268

DECRETO

del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca

del 14 ottobre 2024

recante modifica del decreto n. 255/2014 del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca relativo alla marcatura degli imballaggi dei bolli di accisa per la marcatura degli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco e alla notifica e pubblicazione delle indicazioni di tali bolli di accisa, e successive modifiche

Ai sensi [dell'articolo 9b, paragrafo 13, della legge n. 106/2004](#) sulle accise sui prodotti del tabacco, come modificata, il ministero delle Finanze della Repubblica slovacca stabilisce:

Articolo I

Il decreto n. [255/2014](#) del ministero delle Finanze della Repubblica slovacca sulla marcatura degli imballaggi dei bolli di accisa per la marcatura degli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco e la notifica e la pubblicazione delle indicazioni di tali bolli di accisa, modificato dai decreti n. 271/2015, n. 79/2017, n. 187/2019 e n. 442/2020, è modificato come segue:

1. L'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) recita come segue:

«c) gli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o gli imballaggi preconfezionati di un prodotto collegato ai prodotti del tabacco possono altresì recare la data se la persona per la quale l'ufficio doganale ha rilasciato il permesso per la distribuzione del prodotto del tabacco non da fumo o l'autorizzazione a distribuire il prodotto correlato ai prodotti del tabacco ha chiesto all'ufficio doganale il rilascio di bolli di accisa.».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, dopo «articolo 9, paragrafi da 4 a 6, della legge» sono inserite una virgola e le seguenti parole: «per la marcatura di imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo a norma dell'articolo 19aa, paragrafi 42 e 43, della legge e per la marcatura di imballaggi preconfezionati di prodotti correlati ai prodotti del tabacco a norma dell'articolo 19ab, paragrafi 47 e 48, della legge».

3. L'articolo 2, paragrafo 4 recita come segue:

«(4) Il codice gerarchico indicato sull'imballaggio, sul contenitore multiplo o sul contenitore di trasporto deve essere riportato se i bolli di accisa sono stati utilizzati per contrassegnare confezioni preconfezionate di

a) un prodotto del tabacco non da fumo con lo stesso peso di tabacco in grammi o con lo stesso contenuto della cartuccia in grammi e con lo stesso simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa; o

b) un prodotto correlato ai prodotti del tabacco dello stesso peso in grammi o dello stesso contenuto della cartuccia in millilitri e con lo stesso simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa.».

4. All'articolo 2, paragrafo 5, dopo le parole «prodotti del tabacco» sono inserite una virgola e le parole «un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto correlato ai prodotti del tabacco».

5. L'articolo 3, paragrafo 2 recita come segue:

«(2) Le informazioni di cui all'articolo 2 sono comunicate prima della vendita o della consegna di imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo nel territorio fiscale o prima della vendita o della consegna di imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco nel territorio fiscale, entro

a) tre giorni lavorativi dopo la data in cui i bolli di accisa sono stati apposti sugli imballaggi preconfezionati dei prodotti del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco, se i bolli di accisa sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato ai prodotti del tabacco sono apposti nel territorio fiscale;

b) un giorno lavorativo prima della presa in consegna degli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o dell'imballaggio preconfezionato di un prodotto correlato a prodotti del tabacco o prima dell'immissione in libera pratica di imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o dell'immissione in libera pratica di imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato a prodotti del tabacco, se i bolli di accisa sono apposti sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto del tabacco non da fumo o sugli imballaggi preconfezionati di un prodotto correlato a prodotti del tabacco al di fuori del territorio fiscale.».

6. Nella frase introduttiva dell'articolo 4, dopo il termine «circolazione» sono inserite una virgola e le parole «le informazioni necessarie per verificare l'esattezza della marcatura degli imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo nel territorio fiscale o le indicazioni strettamente necessarie per verificare l'esattezza dell'etichettatura degli imballaggi preconfezionati di un prodotto relativo ai prodotti del tabacco nel territorio fiscale».

7. Al paragrafo 4, lettere da a) a d), dopo la parola «nome» sono inserite le parole «o nome e cognome».

8. L'articolo 4, lettera e), recita come segue:

«e) imballaggi preconfezionati di prodotti del tabacco non da fumo, la denominazione commerciale o il nome e cognome della persona di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il peso in grammi del tabacco o il contenuto della cartuccia in un prodotto del tabacco non da fumo e il simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa.».

9. È aggiunto il seguente articolo 4, lettera f):

«f) imballaggi preconfezionati di un prodotto collegato a prodotti del tabacco, la denominazione commerciale o il nome e il cognome della persona di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il peso in grammi del prodotto correlato ai prodotti del tabacco o il contenuto in millilitri della cartuccia del prodotto relativo ai prodotti del tabacco e il simbolo di applicabilità dell'aliquota di accisa.».

Articolo II

Il presente decreto entra in vigore il 18 ottobre 2024.

Ladislav Kamenický m.p.